

## **Asta pubblica n. 14/2026**

### **Quesito del 18/05/2026**

#### **Quesito n. 1**

Con riferimento alla seguente previsione del disciplinare:

“Gli aggiudicatari, oltre al pagamento dell’intero prezzo di acquisto offerto, saranno tenuti al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento dell’asta (ripartite fra i lotti aggiudicati in proporzione degli importi di aggiudicazione)”

chiedo cortesemente se esista un importo minimo o massimo per tali spese, oppure un tetto complessivo predeterminato.

Inoltre, chiedo di chiarire il caso in cui venga aggiudicato un solo lotto, oppure un numero molto limitato di lotti: in tale situazione, e nel caso di un lotto di valore contenuto (ad esempio poche centinaia di euro), si conferma che lo stesso possa essere tenuto a sostenere integralmente le spese dell’intera procedura, oppure è previsto un diverso criterio di ripartizione o un limite di imputazione?

#### **Risposta n. 1**

L’aggiudicatario, come previsto dal disciplinare, è tenuto al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento dell’asta esclusivamente con riferimento al/ai lotto/i a lui aggiudicato/i.

Tali spese sono ripartite proporzionalmente tra i lotti aggiudicati, sulla base dei relativi importi di aggiudicazione.

Per i lotti rimasti deserti, le spese restano a carico della Città.